



COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 64 del 08/05/2025

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE NELL'AMBITO DEGLI APPALTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI CUI ALL'ARTICOLO 45 DEL DECRETO LEGISLATIVO 36/2023

L'anno **duemilaventicinque** addì **otto** del mese di **maggio** alle ore **19:35** nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale in modalità telematica.

All'appello risultano:

SALVARANI MARIA PAOLA	Sindaco	Presente
MARI ROBERTO	Vice Sindaco	Presente
MASENELLI FRANCO	Assessore	Presente
TEDESCHI ANGELO	Assessore	Presente
BUOLI MONICA	Assessore	Presente

Presenti n. 5

Assenti n. 0

Partecipa all'adunanza il **Segretario Generale** avv. **COPPOLA PAOLO** che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la dott.ssa **SALVARANI MARIA PAOLA** nella sua qualità di **Sindaco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la seguente proposta di deliberazione:

PREMESSO che l'articolo 48, comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) dispone: *“E', altresì, di competenza della giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio”*;

RICHIAMATE:

- la Deliberazione di G.C. n. 24 del 11/03/2019 ad oggetto: *“APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO 50/2016”*;
- la successiva Deliberazione di G.C. n. 44 del 08/04/2019 ad oggetto: *“MODIFICA ALL'ART. 8 DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO 50/2016”*;
- la successiva Deliberazione di G.C. n. 57 del 23.04.2024 ad oggetto: *“MODIFICA ALL'ART. 8 DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO 50/2016 CON INSERIMENTO DEL COMMA 3 BIS”*;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici, entrato in vigore in data 01/04/2023 e la cui applicazione decorre dal 01/07/2023;

CONSIDERATO il successivo Decreto Legislativo 31 dicembre 2024, n. 209 ad oggetto *“Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36”*;

ATTESO che l'articolo 45 del nuovo Codice dei contratti pubblici, così come modificato dal Decreto Correttivo D.Lgs. n. 209/2024, ha introdotto una nuova disciplina relativamente all'incentivazione delle funzioni tecniche, disponendo che:

“1. Gli oneri relativi alle attività tecniche indicate nell'allegato I.10 sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti.

2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dal proprio personale specificate nell'allegato I.10 e per le finalità indicate al comma 5, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento. Il presente comma si applica anche agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione. È fatta salva, ai fini dell'esclusione dall'obbligo di destinazione delle risorse di cui al presente comma, la facoltà delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti di prevedere una modalità diversa di retribuzione delle funzioni tecniche svolte dal proprio personale.

3. L'80 per cento delle risorse di cui al comma 2, è ripartito, per ogni opera, lavoro, servizio e

fornitura, tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2, nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. I criteri del relativo riparto, nonché quelli di corrispondente riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, sono stabiliti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, secondo i rispettivi ordinamenti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del codice.

4. L'incentivo di cui al comma 3 è corrisposto dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente o da altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione, sentito il RUP, che accerta e attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal destinatario dell'incentivo di cui al comma 2. L'incentivo complessivamente maturato da ciascuna unità di personale nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dalla medesima unità di personale. L'incentivo eccedente, non corrisposto, incrementa le risorse di cui al comma 5. Per le amministrazioni che adottano i metodi e gli strumenti di gestione informativa dell'appalto digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43, il limite di cui al secondo periodo è aumentato del 15 per cento. Incrementa altresì le risorse di cui al comma 5 la parte di incentivo che corrisponde a prestazioni non svolte dal proprio personale, perché affidate a personale esterno all'amministrazione medesima oppure perché prive dell'attestazione del dirigente o del responsabile di servizio.

5. Il 20 per cento delle risorse finanziarie di cui al comma 2, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, incrementato delle quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente, oppure non corrisposto per le ragioni di cui al comma 4, secondo periodo, è destinato ai fini di cui ai commi 6 e 7.

6. Con le risorse di cui al comma 5 l'ente acquista beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per incentivare:

- a) la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
- b) l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
- c) l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.

7. Una parte delle risorse di cui al comma 5 è in ogni caso utilizzata:

- a) per attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali del personale nella realizzazione degli interventi;
- b) per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
- c) per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

8. Le amministrazioni e gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare, anche su richiesta di quest'ultima, le risorse finanziarie di cui al comma 2 o parte di esse al personale di tale centrale in relazione alle funzioni tecniche svolte. Le somme così destinate non possono comunque eccedere il 25 per cento dell'incentivo di cui al comma 2.”;

RILEVATA la necessità di provvedere all'approvazione di apposito Regolamento, ai sensi dell'art.

45 del D.Lgs. n. 36/2023, così come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 209/2024, che stabilisca criteri e modalità di costituzione e ripartizione del fondo destinato agli incentivi per le funzioni tecniche, ai fini di dotare l'Amministrazione di uno strumento efficace ed aggiornato alla normativa vigente per la gestione dei processi di programmazione e controllo delle opere o lavori, dei servizi e delle forniture che garantisca l'esecuzione dei contratti nel rispetto dei documenti a base di gara, dei progetti, dei tempi e dei costi stabiliti;

VISTA la proposta di “REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE” redatto ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 come integrato e modificato dal Decreto correttivo D.Lgs. n. 209 del 31/12/2024”, predisposto dal Responsabile del Settore OO.PP. – Manutenzioni – Ambiente – Gestione del Territorio, in collaborazione con il Responsabile dell'Ufficio Personale, e ritenuto la stessa conforme e meritevole di approvazione in quanto disciplina tutti gli aspetti della materia in modo esaustivo e corrispondente alle esigenze dell'Amministrazione;

SPECIFICATO che ai sensi dell'art. 15 – ‘Decorrenza dell'efficacia del presente Regolamento e norme transitorie’ della menzionata proposta di Regolamento:

“1. Il presente Regolamento si applica alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture il cui bando o lettera di invito sia stato pubblicato a far data dal 1° luglio 2023 (in mancanza del bando o della lettera invito farà fede la data della determina a contrarre), purché lo stanziamento riferito all'incentivo alle funzioni tecniche sia inserito nel quadro economico del lavoro, servizio, fornitura oggetto dell'affidamento;

2. Le previgenti disposizioni regolamentari in materia di incentivazione delle funzioni tecniche approvate mediante deliberazione di GC n. 44 del 08/04/2019 come modificata con Delibera di GC n. 57 del 23/04/2024, continuano ad applicarsi ai contratti di lavori, servizi e forniture affidati in base a procedure di affidamento, per le quali il bando o la lettera invito siano stati pubblicati in epoca antecedente il 1° luglio 2023.”;

CONSIDERATO che in sede di contrattazione decentrata vanno approvati i criteri e le modalità di ripartizione del fondo per le funzioni tecniche tra i dipendenti interessati, come previsto dall'art. 45, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023, che vengono adottati nel presente regolamento posto in approvazione;

ATTESO che con nota Prot. 11123 del 5 maggio 2025 sono state convocate le OO. E SS: e la R.S.U. per esame regolamento per la costituzione e la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche, nel rispetto del combinato disposto dell'art. 1 comma 4 del codice dei contratti d.lgs. n. 36 del 2023 e dell'art. 7 lett. g del CCNL vigente del 16 novembre 2022 e che all'esito dell'incontro del giorno 08/05/2025 le parti hanno approvato il Regolamento come da allegato;

VISTO il parere positivo rilasciato dal Collegio Revisore dei Conti;

VISTI:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 19 agosto 2024, esecutiva con la quale sono state approvate le Linee Programmatiche di mandato 2024 -2029;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 87 del 30/12/2024 ad oggetto “NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2025 - 2027 - APPROVAZIONE”;

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 88 del 30/12/2024 ad oggetto “BILANCIO DI PREVISIONE 2025 - 2027 E ALLEGATI E PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO 2025 - 2027 - APPROVAZIONE “;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 157 del 30/12/2024 ad oggetto “APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2025 - 2027 - PARTE CONTABILE E AFFIDAMENTO DEI CAPITOLI DEL PEG AI RESPONSABILI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA”;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 28/03/2025 ad oggetto “APPROVAZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE PIAO 2025 – 2027”;
- il D.Lgs. n. 36/2023, “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”, entrato in vigore in data 01/04/2023 e la cui applicazione decorre dal 01/07/2023;
- il Testo Unico sull’ordinamento Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000;
- Le Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche approvate con D.Lgs. n. 162/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di Contabilità;

DELIBERA

- 1 DI APPROVARE** e fare proprie tutte le premesse e considerazioni contenute nel presente atto;
- 2 DI APPROVARE** l’allegato “REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE redatto ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 come integrato e modificato dal Decreto correttivo D.Lgs. n. 209 del 31/12/2024”;
- 3 DI DARE ATTO** che il regolamento sopracitato si applica alle funzioni tecniche svolte dal personale dell’Ente nell’ambito degli affidamenti di lavori, servizi e forniture disciplinati dal D.Lgs. n. 36/2023, a condizione che il relativo stanziamento sia inserito nel quadro economico del lavoro, servizio, fornitura oggetto dell’affidamento;
- 4 DI DARE ATTO** che:
 - ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 art. 4 e ss. il responsabile del procedimento è l’architetto Rosanna Moffa, responsabile dell’area tecnica comunale;
 - sono state osservate a cura del Responsabile del Servizio competente le misure anticorruzione previste nella sezione anticorruzione del vigente Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO);
 - in capo ai Responsabili di Servizio che emettono i pareri richiesti dal D.lgs. n. 267 del 2000 non ricorrono conflitti, anche potenziali, di interessi a norma dell’art. 6-bis della legge 241/1990, dell’art. 6 del DPR 62/2013 e del vigente Codice di comportamento del Comune e non sussistono obblighi di astensione previsti dall’art. 7 del DPR 62/2013 e dal vigente Codice di comportamento del Comune;
 - il presente provvedimento è rilevante ai fini del popolamento della sezione di Amministrazione Trasparente di riferimento nel rispetto del d.lgs. 33/2013, a cura del Responsabile di Servizio competente;

- ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 241/1990, contro il presente atto è ammesso il ricorso al T.A.R. Lombardia nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione (D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104) o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione, nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del DPR 24 novembre 1971, n. 1199.

Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000:

1. Responsabile del servizio interessato;

2. Responsabile del servizio finanziario;

Con voti unanimi

DELIBERA

Di approvare la suindicata deliberazione.

Di dichiarare, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

IL Sindaco
SALVARANI MARIA PAOLA
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

IL Segretario Generale
COPPOLA PAOLO
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI PORTO MANTOVANO

Provincia di Mantova

REGOLAMENTO COMUNALE

**PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE
DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE**

ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs 31 marzo 2023 n. 36 come integrato
e modificato dal Decreto correttivo D.Lgs n. 209 del 31/12/2024

approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. ----- del -----

Sommario

ARTICOLO 1 – Oggetto e finalità	3
ARTICOLO 2 – Fondo per funzioni tecniche	3
ARTICOLO 3 – Destinatari del fondo	4
ARTICOLO 4 - Conferimento degli incarichi e costituzione dei gruppi di lavoro	5
ARTICOLO 5 – Costituzione e quantificazione del fondo	6
ARTICOLO 6 – Ripartizione dell’incentivo	7
ARTICOLO 7 - Termini per le prestazioni e penalità	10
ARTICOLO 8 – Liquidazione del fondo.....	11
ARTICOLO 9 – Destinazione della quota del 20 % del fondo	12
ARTICOLO 10 - Cambio del soggetto incaricato in corso d’opera	13
ARTICOLO 11 - Limite individuale ai compensi da corrispondere	13
ARTICOLO 12 - Affidamenti misti e concessioni	13
ARTICOLO 13 - Accordi quadro.....	14
ARTICOLO 14 - Inserimento somme dovute a titolo di incentivo nei fondi per il trattamento economico accessorio ...	14
ARTICOLO 15 - Decorrenza dell'efficacia del presente Regolamento e norme transitorie.....	14

ARTICOLO 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina i criteri di costituzione e di ripartizione del fondo per funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D.Lgs 31 marzo 2023 n. 36 come integrato e modificato dagli articoli 16 e 81 del Decreto correttivo D.Lgs n. 209 del 31/12/2024 - di seguito denominato "Codice" - ed in particolare della quota di esso destinata a incentivazione del personale dell'Ente che svolge le funzioni tecniche indicate al comma 2 dell'art. 45 del codice e dell'Allegato I10 del codice stesso relativamente agli affidamenti di lavori, servizi e forniture.
2. In caso di appalti misti l'incentivo di cui al comma 1 è corrisposto utilizzando il principio della prevalenza come definito all'articolo 14 comma 25 del Codice.
3. L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne, a ottimizzare la produttività del lavoro e al contenimento dei costi nella gestione dei servizi tecnici.
4. Sono escluse dal campo di applicazione del presente Regolamento e dei relativi incentivi:
 - a. tutte le attività connesse a procedure di acquisizione di beni e servizi o di realizzazione di lavori pubblici di importo inferiore a 40.000 euro;
 - b. gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata;
 - c. attività riferite ai contratti esclusi dall'applicazione del Codice dei contratti pubblici;
 - d. gli affidamenti a società partecipate mediante la formula in house providing
 - e. lavori pubblici, servizi e forniture realizzati dall'ente in amministrazione diretta;

ARTICOLO 2 – Fondo per funzioni tecniche

1. A valere sugli stanziamenti di cui all'art. 45 commi 1 e 2 del Codice, è destinata al fondo per funzioni tecniche una percentuale non superiore al 2% dell'importo posto a base delle procedure di affidamento di **un'opera o di un lavoro, servizi e forniture**, nel seguente modo:
 - a. l'80%, ai sensi del comma 3 dell'art. 45 del Codice, è ripartito, per ciascuna OPERA O LAVORO, SERVIZIO E FORNITURA con le modalità e i criteri definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel presente regolamento, tra il responsabile unico del progetto e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 dell'art. 45 e per le attività di cui all'Allegato I10 del codice. Gli importi sono comprensivi degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione.
 - b. il 20%, ai sensi del comma 5 dell'art. 45 del Codice, delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 dello stesso art. 45, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, incrementato delle quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente, oppure non corrisposte per le ragioni di cui al comma 4 art. 45, secondo periodo, è destinato ai fini di cui ai commi 6 e 7 dello stesso art. 45.
2. La misura complessiva dell'incentivo è calcolata sull'importo posto a base di gara dell'opera o del lavoro, dei servizi e delle forniture (comprensivo degli oneri non soggetti a ribasso), al netto dell'I.V.A., per i quali siano eseguite le previste attività di cui all'Allegato I10.
3. L'importo da destinare al fondo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora si verificano eventuali ribassi nell'aggiudicazione.
4. Le somme da destinare al fondo sono previste nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico di ogni singolo lavoro pubblico, servizio e fornitura.
5. L'importo dell'incentivo, calcolato applicando le percentuali previste nel regolamento, ricomprende sia gli oneri riflessi a carico Ente (es. CPDEL, INPS) che l'IRAP e pertanto, ai fini del bilancio e della spesa complessiva della spesa del personale, l'istituto dell'incentivo per le

funzioni tecniche non incide, in quanto già ricompreso nel quadro economico generale dell'opera/servizio/fornitura.

ARTICOLO 3 – Destinatari del fondo

1. Partecipa alla ripartizione dell'incentivo per funzioni tecniche, in relazione all'affidamento e all'esecuzione del relativo contratto avente ad oggetto lavori pubblici, il personale dell'ente che si occupa delle attività di:
 - a. programmazione della spesa per investimenti
 - b. Responsabile Unico del Progetto
 - c. collaborazione all'attività del Responsabile Unico del Progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento)
 - d. redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali
redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica
redazione del progetto esecutivo
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione
 - e. verifica del progetto ai fini della sua validazione
 - f. predisposizione dei documenti di gara
 - g. direzione dei lavori
ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere)
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
 - h. collaudo tecnico-amministrativo
regolare esecuzione
collaudo statico (ove necessario)
 - i. coordinamento dei flussi informativi
2. Partecipa alla ripartizione della quota del fondo destinata a incentivo per funzioni tecniche, in relazione all'affidamento e all'esecuzione del relativo contratto avente ad oggetto servizi e forniture, il personale dell'ente che si occupa delle attività di:
 - a. programmazione della spesa per investimenti
 - b. Responsabile Unico del Progetto
 - c. collaborazione all'attività del Responsabile Unico del Progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento)
 - d. redazione del progetto – livello unico
 - e. predisposizione dei documenti di gara
 - f. direzione dell'esecuzione
collaboratori del direttore dell'esecuzione
 - g. verifica di conformità
 - h. coordinamento dei flussi informativi

come elencate nell'Allegato I10 "Attività tecnico a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure" del Codice.

3. L'incentivo è riconosciuto soltanto quando i relativi progetti di lavori od opere, servizi e forniture sono stati formalmente approvati e viene corrisposto ad espletamento delle suddette attività nei tempi stabiliti dall'art. 8 del presente Regolamento.
4. In caso di appalti relativi a Servizi e Forniture il fondo viene costituito solo ove vi sia nominato il Direttore dell'Esecuzione ai sensi del c. 2 dell'art. 45 del Codice nei casi previsti dall'art. 32, commi 2 e 3, dell'Allegato II.14 del Codice.

5. In caso di ricorso a procedure di Partenariato pubblico-privato il fondo viene costituito solo ove previsto nel Piano Economico Finanziario dell'intervento e nello schema di convenzione sottoscritto con l'affidatario.
6. Nel caso in cui l'allegato I.10 del D.lgs. 36/2023 venisse abrogato, per l'individuazione delle funzioni tecniche incentivabili sarà fatto riferimento diretto al documento che lo sostituirà.
7. È ammessa l'erogazione dell'incentivo, limitatamente alle attività eseguite e per le aliquote spettanti:
 - a. in caso di mancato avvio dei lavori/servizi o mancata acquisizione delle forniture a condizione che risulti approvato il progetto esecutivo (per lavori) o il progetto unico (per servizi e forniture);
 - b. in caso di mancata aggiudicazione del lavoro, servizio o fornitura, per motivi non imputabili al gruppo di lavoro, a condizione che risulti approvata la determina a contrarre.
8. Le attività di cui ai commi precedenti sono incentivabili solo se vengono effettivamente svolte da personale dell'ente, che ne assume direttamente e concretamente la responsabilità. Qualora nell'ambito dell'affidamento una o più attività fra quelle indicate nei commi precedenti siano svolte da soggetti esterni all'ente, la quota di incentivo prevista per queste si riduce in misura corrispondente. La quantificazione della quota da incentivare viene definita dal responsabile unico del progetto (RUP) nella Relazione di cui all'art. 8 c. 1.
9. Incrementa altresì le risorse di cui al comma 5 dell'art. 45 del D.Lgs 36/2023 la parte di incentivo che corrisponde a prestazioni non svolte dal proprio personale, perché affidate a personale esterno all'amministrazione medesima oppure perché prive dell'attestazione del dirigente o del responsabile di servizio.

ARTICOLO 4 - Conferimento degli incarichi e costituzione dei gruppi di lavoro

1. Il Responsabile del servizio, cui fa capo l'opera o il lavoro, il servizio e la fornitura, prima dell'avvio della fase progettuale e della fase esecutiva, individua, per ciascun intervento inserito nei programmi dell'amministrazione, il gruppo di lavoro a cui affidare gli incarichi delle funzioni tecniche di cui al comma 2 dell'art. 45 del Codice e come elencate nell'Allegato I10 "Attività tecnico a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure".
2. Gli affidamenti delle attività di cui al comma precedente sono effettuati garantendo, laddove possibile, una opportuna rotazione tra il personale in servizio, in relazione ai carichi di lavoro, alle effettive conoscenze e competenze richieste dal singolo intervento e ai risultati conseguiti in incarichi simili già svolti.
3. Il Responsabile del servizio cui fa capo l'opera o il lavoro, il servizio o la fornitura provvede alla costituzione del gruppo di lavoro preposto alla realizzazione dell'opera o del lavoro, redigendo una scheda operativa in funzione della tipologia dell'intervento riportante indicativamente:
 - i. denominazione dell'attività da svolgere;
 - ii. importo dell'opera o lavoro pubblico o servizio o fornitura posto a base della procedura di affidamento per il calcolo dell'incentivo;
 - iii. nominativi dei dipendenti costituenti il gruppo di lavoro con indicazione dei relativi ruoli.
4. La scheda operativa eventualmente aggiornata o modificata a titolo definitivo viene utilizzata per dar corso alla liquidazione e corresponsione dell'incentivo.
5. In caso di attività svolta da Centrale di Committenza o altra Stazione Appaltante qualificata, al personale della stessa è attribuito l'incentivo nelle percentuali corrispondenti alle attività svolte e comunque nel rispetto dell'art. 45 comma 8 del D.Lgs 36/2023 detraendo la quota spettante dall'incentivo sulla base degli accordi stipulati;

6. Il Responsabile del servizio cui fa capo l'opera o il lavoro, il servizio e la fornitura può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento.

ARTICOLO 5 – Costituzione e quantificazione del fondo

1. Con riferimento a quanto previsto dai commi 2, 3 e 5 dell'art. 45 del Codice, è costituito il fondo di risorse finanziarie:

- a. Per lavori: pari alle percentuali della sottostante tabella calcolate sull'importo dei lavori al lordo degli oneri per la sicurezza, posto a base delle procedure di affidamento:

importi lavori	% incentivo
da 40.000 € a 2.000.000,00 €	2 %
Da 2.000.000,00 € alla soglia comunitaria	1,9 %
Oltre la soglia comunitaria e fino ad 10.000.000,00 €	1,8 %
Oltre i 10.000.000,00	1,7 %

- b. Per servizi e forniture: pari alle percentuali della sottostante tabella calcolate sull'importo di un servizio o di una fornitura al lordo degli oneri per la sicurezza, posto a base delle procedure di affidamento:

importi servizi e forniture	% incentivo
da 40.000 € a 209.000 €	1 %
Da 209.000 € a 750.000 €	0,6 %
Superiore ad 750.000 €	0,4 %

- c. Per i contratti di concessione aventi ad oggetto la realizzazione di lavori: pari alle percentuali della sottostante tabella calcolate sul valore della concessione come stabilito al successivo art. 12:

valore concessione lavori	% incentivo
da 40.000 € a 2.000.000,00 €	2 %
Da 2.000.000,00 € alla soglia comunitaria	1,9 %
Oltre la soglia comunitaria e fino ad 10.000.000,00 €	1,8 %
Oltre i 10.000.000,00	1,7 %

- d. Per i contratti di concessione aventi ad oggetto l'erogazione di servizi: pari alle percentuali della sottostante tabella calcolate sul valore della concessione come stabilito al successivo art. 12:

valore concessione servizi	% incentivo
da 40.000 € a 500.000 €	1 %
Da 500.000 € a 750.000 €	0,6 %
Superiore ad 750.000 €	0,4 %

2. Per la quantificazione del fondo per le attività svolte **dopo l'acquisizione di efficacia del D.lgs. 36 del 31.03.2023 (1.7.2023)** si fa riferimento alle tabelle di ripartizione n° 2 A e 2B di cui all'art. 6. La quantificazione del fondo è disciplinata dall'art. 45 del D.Lgs. 36/2023, in cui si prevede di destinare al fondo per funzioni tecniche, una percentuale non superiore al 2%

suddivisa come descritto al precedente art. 2 (80% incentivo da ripartire e 20% incentivo per formazione ecc.) e calcolata ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettere a) e b) del presente regolamento.

3. L'importo del fondo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di procedura di affidamento si verificano dei ribassi. E' soggetto ad adeguamento in caso di perizia di variante suppletiva.

ARTICOLO 6 – Ripartizione dell'incentivo

1. L'incentivo, decurtato dell'eventuale quota spettante alla Centrale di Committenza o altra Stazione Appaltante qualificata, viene ripartito, su indicazione del RUP (Responsabile Unico del Progetto) con atto di liquidazione del responsabile del servizio o del segretario comunale, in caso di sussistenza del conflitto di interessi, per ciascun progetto approvato, tra il personale indicato nell'art. 4.
2. La quota del fondo per le attività svolte dopo **l'acquisizione di efficacia del D.Lgs. 36 del 31.03.2023 (1.7.2023)** di cui al precedente art. 5 destinata a incentivo per le funzioni tecniche nella misura dell' 80%, è ripartita secondo le percentuali da determinarsi entro i limiti riportati nelle seguenti tabelle **2 A Opere o Lavori** e **2 B Servizi e Forniture**.

TABELLA “2 A”

Criteri di riparto dell’incentivo riferiti all’attività di esecuzione dei lavori o delle opere

	FIGURE PROFESSIONALI - FUNZIONI (LAVORI)	% percentuale	sub percentuale	sottoripartizione attività
a	Programmazione della spesa per investimenti	2		
b	Responsabile Unico del Progetto	32		
c	Collaborazione all'attività del RUP (responsabili e addetti alla gestione tecnico amministrativa dell'intervento)	13	11	collaboratore SETTORE TECNICO
			2	collaboratore amministrativo contabile
d	Attività di progettazione e CSP	11,75	0,25	redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali
				redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica
			11	redazione del progetto esecutivo
			0,5	coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione
e	Verifica del progetto ai fini della Validazione	8	6	verificatore
			2	validatore
f	Predisposizione dei documenti di gara	11		adempimenti procedure di affidamenti e contratti
g	Direzione lavori, Ufficio DL e CSE	20	11	Direttore Lavori
			5	Direttore Operativo
			3,5	Ispettore di Cantiere
			0,5	Coordinatore in esecuzione
h	Collaudo tecnico amministrativo, Regolare esecuzione e Collaudo Statico	2		
i	Coordinamento dei flussi informativi	0,25		

TABELLA “2 B”**Criteri di riparto dell’incentivo riferiti all’attività tecniche per i contratti di servizi e forniture**

	FIGURE PROFESSIONALI - FUNZIONI (SERVIZI E FORNITURE)	% percentuale	sub percentuale	sottoripartizione attività
a	Programmazione della spesa per investimenti	2		
b	Responsabile Unico del Progetto	34		
c	Collaborazione all'attività del RUP (responsabili e addetti alla gestione tecnico amministrativa dell'intervento)	18	16	collaboratore tecnico
			2	collaboratore amministrativo contabile
d	Redazione del progetto (livello unico)	11,75		
e	Predisposizione dei documenti di gara	14		adempimenti procedure di affidamenti e contratti
f	Direzione dell'Esecuzione	18		
g	Verifica di conformità	2		
h	Coordinamento dei flussi informativi	0,25		

- La somma delle percentuali assegnate non può eccedere il 100%.
- La suddivisione dell’incentivo all’interno del gruppo di lavoro viene effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta e al contributo apportato dai dipendenti coinvolti e motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascun lavoro, servizio o fornitura.
- Le percentuali di attribuzione al singolo dipendente preventivamente definite possono essere confermate o variate in fase di liquidazione previa verifica dell’attività svolta e sulla base dell’effettivo apporto individuale del personale coinvolto. Ogni variazione deve essere adeguatamente motivata.
- L’attribuzione degli incentivi economici è finalizzata all’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, al miglioramento dell’efficienza delle prestazioni nel perseguimento della realizzazione e dell’esecuzione a regola d’arte dei lavori, servizi e forniture nei tempi previsti dal progetto, valorizzando le professionalità interne all’Amministrazione.

ARTICOLO 7 - Termini per le prestazioni e penalità

1. Tutti i soggetti incaricati facenti parte del gruppo di lavoro sono tenuti al rispetto dei tempi di ultimazione delle diverse attività. I termini per la direzione dei lavori coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori mentre i termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme del Codice e dalle relative norme regolamentari.
2. Il responsabile unico del progetto cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.
3. Il responsabile di servizio del competente settore o il segretario comunale, in caso di sussistenza del conflitto di interessi, accerta la sussistenza di ritardi o aumenti di costo e applica le penali stabilite nel caso di ritardata conclusione delle singole fasi del procedimento riducendo gli importi dei soggetti incaricati delle relative prestazioni, fatto salvo il caso in cui il ritardo non sia imputabile a colpa del personale. Le somme derivanti dalle penali riducono la quota del fondo spettante e costituiscono economie.
4. Ai fini della erogazione delle somme al personale, è necessario l'accertamento positivo da parte del responsabile del servizio preposto alla struttura competente dell'effettuazione delle singole attività da parte del personale incaricato nonché del rispetto dei tempi e dei costi previsti.
5. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo, qualora ritenuto responsabile dei suddetti ritardi o aumenti di costo;
6. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 120, comma 1, del Codice, l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nello schema sotto riportato qualora tali soggetti risultassero responsabili dei suddetti ritardi;
7. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 120, comma 1, del Codice (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore), al Responsabile del procedimento, all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nello schema sotto riportato.
8. Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo qualora ritenuto responsabile dei suddetti ritardi o aumenti di costo;
9. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nello schema sotto riportato qualora i soggetti risultassero responsabili di quanto sopra;

TIPOLOGIA INCREMENTO	MISURA DELL'INCREMENTO	RIDUZIONE INCENTIVO
TEMPI DI REALIZZAZIONE	Entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	30%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	50%
COSTI DI REALIZZAZIONE	Entro il 20% dell'importo contrattuale	20%
	Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	40%
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	60%

10. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori, servizi e forniture i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati agli artt. 120 e 122 del Codice.

ARTICOLO 8 – Liquidazione del fondo

1. La corresponsione dell'incentivo è disposta con provvedimento del responsabile di servizio preposto alla struttura competente o il segretario comunale, in caso di sussistenza del conflitto di interessi, previa verifica dei contenuti della relazione a lui presentata dal responsabile unico del progetto in cui sono asseverate le specifiche attività svolte con particolare riferimento al raggiungimento degli obiettivi e al rispetto o meno dei tempi previsti nel provvedimento di assegnazione del relativo incarico e le corrispondenti proposte di pagamento.
2. La suddetta relazione, oltre ai dati specificati, deve contenere l'indicazione di eventuali ritardi, incrementi dei costi e/o inadempimenti, proponendo e motivando, in tal caso, la riduzione dell'incentivo o l'esclusione dallo stesso secondo quanto previsto dal precedente articolo 7.
3. La liquidazione dell'incentivo avviene nelle seguenti modalità:

a) per i lavori:

- per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP), di redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE), di redazione del progetto esecutivo, del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, della verifica del progetto ai fini della sua validazione, di predisposizione dei documenti di gara, nonché per le attinenti attività del RUP (per la quota del 16%) e collaboratori (per la quota del 6), la liquidazione è effettuata successivamente alla pubblicazione del provvedimento che attribuisce efficacia all'aggiudicazione (determina di aggiudicazione o atto equivalente).
- per le attività di direzione lavori, ufficio di direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, collaudi e CRE e attività del RUP (per la quota del 16%) e collaboratori (per la quota residua) relativa alle predette attività, la liquidazione è effettuata successivamente alla redazione e approvazione dello stato finale e del CRE/collaudi.

b) per l'acquisizione di beni e di servizi:

- per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di redazione del progetto (livello unico), di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, di predisposizione dei documenti di gara, nonché per le attinenti attività del RUP (per la quota del 17%) e collaboratori (per la quota del 9%), la liquidazione avviene al completamento del primo anno del servizio.
- per le attività di direzione dell'esecuzione, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di verifica di conformità, nonché per la restante quota riferita all'attività del

RUP e dei suoi collaboratori, la liquidazione viene fatta a cadenza annuale a seguito della dichiarazione di conformità della fornitura o del servizio rilasciata dal RUP (alla cadenza del primo anno vengono liquidate anche le competenze del primo comma)

Per le prestazioni relative a contratti di forniture e servizi di durata pluriennale con scadenze intermedie predefinite, le attività svolte in fase di esecuzione del contratto possono essere liquidate annualmente dal Responsabile del Settore competente, in relazione all'esito delle verifiche periodiche previste, nel rispetto delle funzioni e dei compiti definiti dall'allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023. L'ultima quota della direzione dell'esecuzione e la quota riferita alla verifica di conformità per tutta la durata del contratto verrà liquidata successivamente all'approvazione della verifica di conformità. Resta inteso che, qualora a conclusione dell'esecuzione del contratto si ravvisassero dei ritardi o aumenti di costo, in sede di liquidazione dell'incentivo dell'ultima annualità si effettueranno gli opportuni recuperi.

4. Le determinazioni di impegno e di liquidazione degli importi relativi agli incentivi sono trasmesse in copia al servizio competente alla gestione delle risorse umane per gli adempimenti di natura retributiva, dalla posizione organizzativa competente per materia.
5. È sempre fatta salva la ripetizione dell'importo erogato, nei casi previsti dall'art. 45 comma 3 del D.Lgs 36/2023 e come disciplinati all'art. 7 del presente Regolamento, nelle percentuali di riduzione previste sempre al suddetto art. 7.
6. E' ammessa l'erogazione dell'incentivo, limitatamente alle attività eseguite e per le aliquote spettanti:
 - c. in caso di mancato avvio dei lavori/servizi o la mancata acquisizione delle forniture, per motivi non imputabili al gruppo di lavoro, a condizione che risulti approvato il progetto esecutivo (per lavori) o il progetto unico (per servizi e forniture);
 - d. in caso di mancata aggiudicazione del lavoro, servizio o fornitura, per motivi non imputabili al gruppo di lavoro, a condizione che risulti approvata la determina a contrarre.

Il parere n. 1485 del 31 agosto 2022 del servizio di supporto giuridico del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile dice: che l'incentivo, in assenza di esplicita regolamentazione dell'ente, spetta soltanto a completamento dell'opera. Nel caso in esame è stato regolamentato come sopra.

ARTICOLO 9 – Destinazione della quota del 20 % del fondo

Le risorse della quota del 20 % di cui al precedente art. 2 comma 1 lettera b) vengono destinate in base a quanto previsto dall'articolo 45 commi 6 e 7 del Codice ed in particolare sono utilizzate:

- a) per l'acquisto di beni e tecnologie funzionali all'efficientamento informatico, ivi compresi i dispositivi hardware, gli applicativi software, le relative licenze e gli abbonamenti, comunque denominati;
- b) per l'incentivazione dell'utilizzo delle tecnologie B.I.M.;
- c) per il finanziamento, previa variazione di bilancio finalizzata alla regolarizzazione contabile nella parte corrente, di attività di formazione specialistica, destinata al personale dipendente;
- d) per l'incremento delle conoscenze e delle competenze del personale dipendente, afferenti sia alle attività gestionali, sia alle attività di controllo, anche attraverso l'acquisto o l'utilizzo di piattaforme, strumentazioni digitali, banche dati e simili;
- e) per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
- f) per l'acquisto o il noleggio di strumentazioni tecnologiche che possano risultare utili all'attività di progettazione, di direzione lavori, di collaudo, di controllo successivo dello stato di conservazione delle opere pubbliche;
- g) per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria della responsabilità

professionale del personale incaricato delle funzioni tecniche.

ARTICOLO 10 - Cambio del soggetto incaricato in corso d'opera

Qualora durante le fasi di esecuzione dell'intervento, il responsabile unico del progetto, il direttore lavori, o gli incaricati di ogni altra attività che possa essere soggetta di incentivazioni, vengano a cessare dall'incarico, agli stessi sarà liquidata la quota di loro spettanza rapportata alla fase di avanzamento in cui si trova l'intervento interessato. La rimanente quota sarà attribuita ai soggetti subentranti.

ARTICOLO 11 - Limite individuale ai compensi da corrispondere

1. L'importo massimo individuale del compenso incentivante di cui al presente Regolamento, corrisposto anche per attività svolte a favore di altre amministrazioni, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali a carico del personale, non può superare in ciascuna annualità (criterio della competenza) il trattamento economico complessivo annuo lordo depurato degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e, in ogni caso, i limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e dalla normativa vigente in materia.
2. Laddove l'Ente adotti metodi e strumenti digitali per la gestione informatica dell'appalto (ad esempio Building Information Modeling – BIM) il limite di cui al capoverso precedente è aumentato del 15%.
3. Gli eventuali importi corrisposti a titolo di incentivo funzioni tecniche da parte di altre amministrazioni a favore delle quali i dipendenti del Comune di Porto Mantovano avessero prestato la propria attività professionale, si cumulano con quelli dell'ente principale e dovranno essere dichiarati dai dipendenti interessati contestualmente alla comunicazione agli uffici del personale degli importi su cui operare gli abbattimenti previsti dalla norma e dalla contrattazione integrativa.

ARTICOLO 12 - Affidamenti misti e concessioni

1. Ai contratti misti di lavori, servizi e forniture e ai contratti di concessione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste nel presente Regolamento, fatte salve le disposizioni specifiche dettate nel presente articolo.
2. L'individuazione della disciplina applicabile all'incentivazione delle attività svolte dai dipendenti nell'ambito degli affidamenti di contratti misti avviene in base al principio della prevalenza, come definito all'articolo 14, comma 25 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, attraverso il quale viene individuato l'oggetto principale dell'affidamento.
3. Il Regolamento si applica ai contratti di concessione di lavori o di servizi e di partenariato pubblico privato, le cui procedure di affidamento siano state avviate in vigore del D.Lgs. 36/2023. In tali casi l'incentivo verrà corrisposto esclusivamente per le attività espletate dal personale dell'ente ricadenti nell'allegato I.10 del D.Lgs. 36/2023 e sue s.m.i.
4. Secondo quanto previsto dall'articolo 179 del medesimo decreto, per il calcolo dell'incentivo verrà preso a riferimento il valore stimato della concessione, rappresentato dal fatturato totale del concessionario, generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'IVA, come definito nei documenti di gara, quale corrispettivo dei lavori e dei servizi oggetto della concessione, nonché delle eventuali forniture accessorie ai predetti lavori e servizi. Gli incentivi sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori e servizi negli stati di previsione della spesa del bilancio dell'ente concedente, in particolare sui capitoli dei servizi o lavori oggetto di concessione imputati per ciascun anno della concessione per competenza (come prescritto al comma 1 dell'art. 45 del Codice);
5. Per le aliquote degli incentivi applicabili si fa riferimento alle tabelle A e B a seconda che trattasi di concessione di lavori o servizi;

6. In presenza di partenariato pubblico-privato è ammessa l'applicazione degli incentivi per le funzioni tecniche sempre che le attività svolte siano quelle previste nell'allegato I.10 del D.lgs. 36/2023 e sue s.m.i e gli incentivi siano a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti (come prescritto al comma 1 dell'art. 45 del Codice).

ARTICOLO 13 - Accordi quadro

1. In caso di affidamento di lavori attraverso l'accordo quadro, di cui all'articolo 59 del Codice dei contratti pubblici, la percentuale (di cui all'articolo 7 comma 1) su cui calcolare il budget destinato all'incentivo per le funzioni tecniche si determina in base al valore dei diversi contratti applicativi effettivamente affidati. Resta fermo che ai fini del riconoscimento al personale dell'incentivo per le funzioni tecniche è in ogni caso necessario che il singolo contratto applicativo sia superiore ad euro 40.000,00.
2. In caso di affidamento di servizi e forniture attraverso l'accordo quadro, di cui all'articolo 59 del Codice dei contratti pubblici, ai fini della graduazione della percentuale (di cui all'articolo 7 comma 1) su cui calcolare il budget destinato all'incentivo per le funzioni tecniche, si tiene conto del valore complessivo dell'accordo. L'incentivo da riconoscere al personale viene poi calcolato applicando le predette aliquote percentuali determinate in base all'importo complessivo dell'accordo quadro, ai diversi contratti applicativi effettivamente affidati. Resta fermo che ai fini del riconoscimento al personale dell'incentivo per le funzioni tecniche è in ogni caso necessario che ogni singolo contratto applicativo sia superiore a euro 40.000,00.

ARTICOLO 14 - Inserimento somme dovute a titolo di incentivo nei fondi per il trattamento economico accessorio

1. Le somme dovute al personale dipendente a titolo di incentivo per le funzioni tecniche vengono inserite e contabilizzate nei fondi per il trattamento economico accessorio dei dipendenti, dei dirigenti e del Segretario generale, dell'anno in cui ne viene disposta la liquidazione, indipendentemente dal momento in cui sono state svolte le prestazioni incentivabili. Tale regola è stata applicata anche con riferimento alle disposizioni regolamentari in materia di incentivazione delle funzioni tecniche approvate mediante deliberazione di GC n. 44 del 8/4/2019 come modificata con Delibera di GC n. 57 del 23/4/2024.
2. Ove stanziare come previsto nel comma precedente, le somme dovute a titolo di incentivo possono essere erogate al personale anche nelle more della stipulazione del contratto decentrato integrativo annuale di destinazione delle risorse.

ARTICOLO 15 - Decorrenza dell'efficacia del presente Regolamento e norme transitorie

1. Il presente Regolamento si applica alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture il cui bando o lettera di invito sia stato pubblicato a far data dal 1° luglio 2023 (in mancanza del bando o della lettera invito farà fede la data della determina a contrarre), purché lo stanziamento riferito all'incentivo alle funzioni tecniche sia inserito nel quadro economico del lavoro, servizio, fornitura oggetto dell'affidamento.
2. Le previgenti disposizioni regolamentari in materia di incentivazione delle funzioni tecniche approvate mediante deliberazione di GC n. 44 del 8/4/2019 come modificata con Delibera di GC n. 57 del 23/4/2024, continuano ad applicarsi ai contratti di lavori, servizi e forniture affidati in base a procedure di affidamento, per le quali il bando o la lettera invito siano stati pubblicati in epoca antecedente il 1° luglio 2023.



COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA
SETTORE AMMINISTRATIVO
PERSONALE

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVI PER LE FUNZIONI
TECNICHE NELL'AMBITO DEGLI APPALTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI
CUI ALL'ARTICOLO 45 DEL DECRETO LEGISLATIVO 36/2023**

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere ***FAVOREVOLE*** in merito alla regolarità tecnica.

Note:

Lì, 08/05/2025

LA RESPONSABILE DI SETTORE
COPPOLA PAOLO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA
SETTORE AMMINISTRATIVO
PERSONALE

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVI PER LE FUNZIONI
TECNICHE NELL'AMBITO DEGLI APPALTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI
CUI ALL'ARTICOLO 45 DEL DECRETO LEGISLATIVO 36/2023**

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere ***FAVOREVOLE*** in merito alla regolarità tecnica.

Note:

Lì, 08/05/2025

LA RESPONSABILE DI SETTORE
MOFFA ROSANNA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

Area Servizi Finanziari Settore Ragioneria – Finanze – Bilancio

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE NELL'AMBITO DEGLI APPALTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI CUI ALL'ARTICOLO 45 DEL DECRETO LEGISLATIVO 36/2023

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere ***FAVOREVOLE*** in merito alla regolarità contabile.

Note:

Li, 08/05/2025

LA RESPONSABILE DI SETTORE
DEL BON ANGELA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

Attestazione di Pubblicazione

Deliberazione di Giunta Comunale

N. 64 del 08/05/2025

Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE NELL'AMBITO DEGLI APPALTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI CUI ALL'ARTICOLO 45 DEL DECRETO LEGISLATIVO 36/2023.

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on line di questo Comune a partire dal **12/05/2025** e sino al **27/05/2025** per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267

Porto Mantovano li, 12/05/2025

Il Responsabile Servizio Affari Generali
(COPPOLA PAOLO)

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)